

1. Quando i contenuti della direttiva siano stati ripresi, ai fini della trasposizione nel diritto nazionale (nella specie, per mezzo della legge tedesca di attuazione della direttiva; in prosieguo: la «BiRiLiG»), dalla normativa nazionale applicabile a tutto il settore (nella specie, artt. 238 e seguenti dell'HGB), anche qualora il testo legislativo non abbia ripreso il principio della «true and fair view» (fedeltà e trasparenza), sancito dal preambolo e dall'art. 2 della direttiva (v., per le fattispecie diverse dalle società di capitali, l'art. 264, secondo comma, e l'art. 289, primo comma, dell'HGB).

2. Quando la normativa tributaria nazionale (nella specie, l'art. 5, primo comma, primo periodo, della legge tedesca sulle imposte sui redditi — in prosieguo: «EStG» —, nel combinato disposto con l'art. 8, primo comma, della legge tedesca sulle imposte sui redditi delle persone giuridiche — in prosieguo: «KStG» — e dell'art. 7 della legge tedesca sulle imposte sui redditi di impresa — in prosieguo: «GewStG» — attribuisca rilievo, ai fini della determinazione degli utili delle imprese commerciali soggetti all'obbligo di presentazione del bilancio, ai principi di corretta contabilità, e

- a) laddove tali principi siano disciplinati dalla normativa armonizzata (contenuta nella BiRiLiG) applicabile a tutte le imprese commerciali (artt. 238 e seguenti dell'HGB), ovvero
- b) laddove risultino pertinenti le specifiche disposizioni in materia di bilancio previste per le società di capitali (artt. 264 e seguenti dell'HGB).

3. Quando la legge nazionale tributaria faccia riferimento, in altro contesto, a nozioni o criteri della normativa nazionale sui bilanci.

II. L'iscrizione in bilancio dei rischi sui crediti

1. Se, nel caso di crediti concessi all'estero debba essere applicato in bilancio un coefficiente di rettifica per il relativo paese (rischio sui cambi, rischio sui trasferimenti) e, precisamente, con riguardo sia all'attivo, da operarsi mediante svalutazione dei crediti esteri (artt. 19, 39, n. 1, lett. b)-c), della direttiva, art. 253, terzo e quarto comma, dell'HGB), sia al passivo, da attuarsi mediante la costituzione di riserve (art. 20, n. 1, della direttiva, art. 249, primo comma, primo capoverso, dell'HGB), relativamente alle passività eventuali risultanti da operazioni fideiussorie o garanzie su crediti esteri di terzi (art. 14, della direttiva, art. 251 dell'HGB; «risk subparticipation agreement»).

2. Se sia compatibile con l'obbligo di valutazione singola delle voci di bilancio (art. 31, n. 1, lett. e), della direttiva, art. 252, primo comma, n. 3, dell'HGB), prendere in considerazione i rischi, anziché mediante singole rettifiche ovvero singole riserve, alternativamente mediante rettifiche ovvero riserve forfettariamente determinate, anche quando nel singolo caso l'insolvenza non sia maggiormente probabile:

- a) se il rischio di solvibilità non manifesto, bensì meramente latente possa essere preso in considerazione mediante una rettifica, e, precisamente, non solo sotto forma di svalutazione di un credito, bensì anche per mezzo della costituzione di una riserva nel caso di passività eventuali (risultanti da operazioni fideiussorie o garanzie).
- b) se il rischio estero, ove non sia maggiormente probabile, possa essere preso in considerazione mediante una rettifica forfettariamente determinata in base al paese (rettifica singola forfettaria), e, precisamente, non solo sotto forma di svalutazione di un credito, bensì anche per mezzo di costituzione di una riserva per passività eventuali (risultanti da operazioni fideiussorie o garanzie).

3. Se sia consentito ovvero necessario determinare il rischio estero sulla base di proprie relazioni, esperienze o informazioni ovvero sulla base di ricerche di settore o di tabelle di rating, ovvero sulla base di una combinazione di tali metodi o di altri criteri di stima.

4. Se un rischio possa essere preso in considerazione,

- a) anche qualora sussistesse all'atto della conclusione dell'operazione sottostante e
- b) qualora risulti maggiore, in ragione di un multiplo, rispetto all'utile o al margine ricavabile dall'operazione (nei cave di specie, interesse su fideiussione per un periodo inferiore all'anno).

5. Se il rischio estero ed il rischio di solvibilità debbano essere considerati singolarmente, con riguardo allo stesso credito, mediante rettifica ovvero mediante costituzione di una riserva e debbano essere quindi espressi in un unico importo ovvero in importi separati.

6. Se sia ammissibile una combinazione dei metodi di prevenzione dei rischi, anche quando un rischio venga determinato singolarmente e l'altro forfettariamente.

7. Se una doppia prevenzione dei rischi venga correttamente evitata assumendo, una volta considerato un rischio, solo il residuo valore aritmetico del credito quale parametro ai fini della determinazione dell'altro rischio.

III. Rideterminazione del valore

1. Se, al di là del valore letterale dell'art. 31, n. 1, lett. c), bb, della direttiva (art. 252, primo comma, n. 4, primo periodo, dell'HGB), debbano essere presi in considerazione, ai fini della rideterminazione del valore, non solamente gli incrementi, bensì anche le diminuzioni del rischio.

2. Se un rimborso del credito intervenuto tra il giorno di chiusura del bilancio ed il giorno di compilazione del bilancio costituisca un fattore che imponga di procedere (retroattivamente) alla rideterminazione del valore e non solo che incida sul valore unicamente nell'esercizio in cui si sia verificato il rimborso stesso.

3. Se, ai fini della rideterminazione dei rischi che risultino di importanza relativamente ridotta per l'impresa interessata, possa essere assunto a criterio di riferimento, anziché il periodo sino alla sottoscrizione del bilancio ovvero sino all'accertamento del risultato dell'esercizio, il giorno in cui sia stata conclusa la valutazione della voce di bilancio interessata.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Roma con ordinanza 1 luglio 1999, nel procedimento penale a carico di Armando Caterino

(Causa C-311/99)

(1999/C 333/30)

Con ordinanza 1 luglio 1999, pervenuta nella Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 13 agosto 1999, nel

procedimento penale a carico di Armando Caterino, il Tribunale di Genova ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se, alla stregua della disciplina comunitaria, l'espressione contenuta nell'art. 12 della direttiva 91/156/CEE⁽¹⁾, la locuzione "trasporti di rifiuti a titolo professionale" sia equivalente a "trasporti di rifiuti prodotti da terzi" anche con riferimento alla nozione di "produttore" di rifiuti di cui all'art. 1 della direttiva medesima, e, conseguentemente, se la norma di recepimento della suddetta direttiva e di cui alla legge 426/1998, art. 1, comma 19 sia, in parte qua, conforme o difforme dalla citata normativa comunitaria ove rettammente interpretata.»

(1) Direttiva del Consiglio del 18.3.1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32).

Ricorso proposto il 24 agosto 1999 da Iseri Europa Srl contro la sentenza resa il 15 giugno 1999 dal Tribunale di Primo grado delle Comunità europee (terza sezione) nella causa T-277/97, tra Iseri Europa Srl e Corte dei Conti delle Comunità europee

(Causa C-315/99 P)

(1999/C 333/31)

Il 24 agosto 1999 Iseri Europa Srl (con sede in Roma), rappresentata dagli avvocati Sergio Ristuccia e Gian Luigi Tosato del foro di Roma, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza resa il 15 giugno 1999 dal Tribunale di Primo grado delle Comunità europee nella causa T-277/97, tra Iseri Europa Srl e Corte dei Conti delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia

- annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale di Primo grado in data 15 giugno 1999 nella causa T-277/97;
- accogliere le conclusioni rassegnate da Iseri nel primo grado di giudizio, da intendersi per integralmente trascritte;
- condannare la Corte dei Conti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 225 del Trattato CE, nonché dell'art. 49 dello Stato della Corte di Giustizia delle Comunità europee e delle altre norme applicabili, Iseri impugna la sentenza in questione per i seguenti motivi:

- 1) vizi della procedura dinanzi al Tribunale, pregiudizievoli per la ricorrente, per mancata pronuncia sull'istanza di audizione di testimoni ed insufficiente istruttoria;

- 2) violazione del diritto comunitario circa il principio del contraddittorio e difetto di motivazione;
- 3) omessa pronuncia circa un punto decisivo della controversia;
- 4) violazione del diritto comunitario in materia di diffamazione e difetto di motivazione;
- 5) travisamento dei fatti circa l'asserita «confusione di interessi», difetto di motivazione ed erronea qualificazione giuridica;
- 6) travisamento dei fatti circa l'asserita resistenza del rappresentante Iseri a dimettersi dal consiglio di amministrazione di ARTM (agence pour les réseaux transmediterranéens) e difetto di motivazione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 15 luglio 1999, nella causa Finanzamt Burgdorf contro Hans-Georg Fischer

(Causa C-322/99)

(1999/C 333/32)

Con ordinanza 15 luglio 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 27 agosto 1999, nella causa Finanzamt Burgdorf contro Hans-Georg Fischer, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della direttiva 77/388/CEE⁽¹⁾:

1. Se successivi favori di carrozzeria e di verniciatura (con deduzione dell'imposta) su un auto (acquistata senza autorizzazione alla deduzione dell'imposta) prelevata dall'impresa comportino
 - a) che questa ai sensi dell'art. 5, n. 6 della direttiva debba essere considerata come un bene, che ha consentito una deduzione parziale dell'IVA oppure
 - b) che le spese successive debbano essere considerate come elementi del bene che hanno consentito una deduzione dell'IVA.
2. In caso di soluzione affermativa della questione sub 1: Cosa sia assoggettato all'imposta ai sensi dell'art. 5, n. 6, della direttiva come prelievo dall'impresa:
 - a) l'auto unitamente alle prestazioni faste valere (favori di carrozzeria e verniciatura) oppure
 - b) solo le prestazioni faste valere (favori di carrozzeria e verniciatura).
3. In caso di soluzione affermativa della questione sub 2: Se la base imponibile ai sensi dell'art. 11, parte A, n. 1, lett. b), della direttiva sia costituita dal prezzo di acquisto dell'auto (o di una dello stesso tipo) unitamente al prezzo delle prestazioni di riparazione, al prezzo vigente al tempo del prelievo, oppure solo dal prezzo delle riparazioni faste valere (con deduzione d'imposta).